

# CONVENZIONE

tra

La Federazione Italiana Bocce (F.I.B.) e la Federazione Svizzera di Bocce (F.S.B.)  
(nel seguito congiuntamente **le Federazioni**)

Nell'intento di regolamentare il tesseramento dei giocatori residenti nei rispettivi Paesi, l'ammissibilità dei rispettivi tesserati alle competizioni organizzate dall'altra Federazione e il riconoscimento delle rispettive categorie e, più in generale, nello spirito di aumentare e migliorare la reciproca collaborazione a beneficio dello sport delle bocce

**convengono e stipulano quanto segue:**

## Art. 1

Le società affiliate alla F.S.B. e alla F.I.B. possono iscrivere i propri tesserati a tutte le gare organizzate da entrambe le Federazioni. Fanno eccezione:

- a) i campionati finalizzati alla conquista di un titolo nazionale, provinciale e/o cantonale;
- b) le competizioni disputate sotto l'egida di una delle due federazioni espressamente riservate ai propri giocatori.

## Art. 2

Per la disputa di gare nel proprio comprensorio ogni Federazione riconoscerà le categorie dei giocatori affiliati all'altra Federazione secondo i seguenti criteri

- a) i giocatori tesserati nella categoria A di ciascuna Federazione saranno ritenuti di categoria A anche per le gare sul territorio dell'altra Federazione;
- b) i giocatori tesserati presso la F.I.B. nelle categorie B e C e D saranno ritenuti per le gare sul territorio svizzero di categoria B;
- c) i giocatori tesserati presso la F.S.B. nella categoria B saranno ritenuti per le gare sul territorio italiano di categoria B.

## Art. 3

I giocatori saranno riconosciuti nelle rispettive categorie di appartenenza sulla base delle rispettive iscrizioni alle gare, sulla scorta della presentazione della tessera (licenza) nazionale che confermi la categoria.

## Art. 4

La partecipazione a gare implica la conoscenza, l'accettazione e l'osservanza, da parte dei tesserati, di tutte le regole e le disposizioni delle Federazioni ove hanno sede le manifestazioni stesse.

## Art. 5

Gli atleti e le atlete che risiedono in Italia o in Svizzera potranno tesserarsi, previa presentazione di nulla osta della Federazione di provenienza, se precedentemente tesserati, a loro libera scelta presso una società affiliata all'altra Federazione, con riserva di quanto previsto all'art. 6 del presente accordo.

FEDERAZIONE SVIZZERA DI BOCCE  
FEDERATION SUISSE DE BOCCIA  
SCHWEIZERISCHER BOCCIA-VERBAND  
2743 - 6830 CHIASSO



Le Federazioni si fanno reciprocamente parte diligente affinché nessun giocatore sia tesserato (licenziato) in entrambe le Federazioni. Nel caso ciò si verificasse, ogni Federazione dovrà intimare al giocatore un termine di 15 giorni per rinunciare a una delle due tessere/licenze; nel caso tale intimazione non venisse ossequiata, la Federazione che per ultima ha rilasciato la tessera/licenza la revocherà con effetto immediato.

#### **Art. 6**

Ognuna delle due Federazioni qui contraenti si riserva la facoltà di limitare il numero degli atleti e delle atlete suddivisi per categoria da affiliare che non fossero residenti sul proprio territorio, ovverosia residenti nell'altro Paese. Le due Federazioni si impegnano a darsi tempestivamente vicendevoli comunicazioni di limiti eventualmente adottati in questo contesto.

#### **Art. 7**

La normativa di cui agli art. 5 e 6 viene adottata dalle due Federazioni in ossequio e in sintonia allo spirito dell'accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'Unione Europea.

#### **Art. 8**

Le due Federazioni si impegnano reciprocamente a non utilizzare, nei rispettivi impegni internazionali, giocatori che non fossero in possesso della cittadinanza (passaporto) del proprio Paese.

#### **Art. 9**

Le due Federazioni s'impegnano reciprocamente a consultarsi, incontrarsi, informarsi sulle varie tematiche tecnico-organizzative di interesse dei due Paesi oltre che su problemi riguardanti lo sviluppo dello sport delle bocce in genere. In particolare, le Federazioni si scambieranno i rispettivi calendari d'attività così come si adopereranno per favorire la pratica della disciplina in campo internazionale.

#### **Art. 10**

Delegati nominati in rappresentanza delle Federazioni possono presenziare, previa richiesta e relativo assenso, a stage, momenti d'incontro e assemblee organizzate sia dalla F.S.B. che dalla F.I.B.

#### **Art. 11**

La convenzione ha durata illimitata e può essere disdetta da ciascuna delle parti contraenti con un preavviso di 6 mesi da darsi, all'altra parte, per lettera raccomandata. Eventuali modifiche saranno valide solo in forma scritta e con l'accordo di ambo le parti.

Copia della presente Convenzione deve essere trasmessa alle istanze interessate tramite le rispettive Federazioni.

SPS SVIZZERA DI BOCCE  
SUISSE DE BOCCIA  
SCHWEIZER BOCCIA-VERBAND  
3300 CHIASSO



**Art. 12**

Per quanto non previsto dalla presente convenzione valgono le norme che regolano l'accordo tra il C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale italiano) e l'A.O.S. (Associazione Olimpica Svizzera).

**Art. 13**

La presente Convenzione annulla e sostituisce ogni precedente accordo tra le Federazioni contraenti ed entra in vigore alla data della sua sottoscrizione.

Chiasso/Roma, . . . 2007

per la Federazione  
Svizzera di Bocce

FEDERAZIONE SVIZZERA DI BOCCE  
FEDERATION SUISSE DE BOCCIA  
SCHWEIZERISCHER BOCCIA-VERBAND  
C.P. 5768 - 6830 CHIASSO

per la Federazione  
Italiana di Bocce

  
**Il Presidente**  
*Romolo Rizzoli*

